

COMUNE DI BADESI*PROVINCIA DI SASSARI***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 68 del registro	OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 N. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018. Individuazione partecipazione ad alienare o valorizzare.
Data 18-12-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 13:00

Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Qualifica	A/P
Mamia Giovanni Maria	Sindaco	P
Addis Francesco	Vice Sindaco	P
Stangoni Salvatore	Consigliere	P
Piana Gianluigi	Consigliere	P
Sanna Maria Rita	Consigliere	P
Stangoni Anton Pietro	Consigliere	P
Serra Eleonora	Consigliere	A
Fara Antonio Giovanni	Consigliere	A
Gallus Francesco Antonio Graziano	Consigliere	P
Piretta Antonio Adamo	Consigliere	A
Addis Chiara	Consigliere	P
Pirodda Roberto	Consigliere	P
Muzzolu Alice	Consigliere	A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Giovanni Maria Mamia, nella sua qualità di Sindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il Segretario Comunale ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, Maria Stella Serra. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Sigg.: _____

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere Favorevole.

- Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l'art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies,

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 88 in data 27/09/2017 con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano si è ritenuto di procedere alla non alienazione ma bensì alla conservazione senza azioni di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

– Società **ABBANO S.P.A**

– **Società CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ANGLONA A.R.L.**

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti 9 voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere alla non alienazione ma bensì alla conservazione senza azioni di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
 - **Società ABBANOVA S.P.A;**

- Società CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ANGLONA A.R.L.;

- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2020, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
- 5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del D. M 25 gennaio 2015;

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Giovanni Maria Mamia)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Stella Serra)
f.to

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267	FAVOREVOLE
DATA 16-12-2019	Responsabile dell'area f.to Giovanna Maria Morittu

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 30-12-2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-01-2020;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE** è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ___ del _____ per i seguenti motivi: _____;

Badesi 30-12-2019

Il Funzionario Incaricato
(Giovanna Maria Morittu)
f.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Badesi 30-12-2019